



## CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

**OGGETTO: Ordinanza del Sindaco. Svolgimento Comizi Elettorale. Criteri per l'utilizzo di aree o piazze cittadine.**

### IL SINDACO

**VISTI** i Decreti del Presidente della Repubblica n° 225 e 226 del 22.12.2012 – entrambi pubblicati nella G.U. Serie Generale n° 299 del 24.12.2012 – che, rispettivamente, decretano lo scioglimento delle Camere e la convocazione dei comizi per **le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;**

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno n° 2/2013 del 04.01.2013 avente ad oggetto "Elezioni politiche ed elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013..." con particolare riguardo alle modalità della propaganda elettorale;

#### **RICHIAMATE:**

- la Legge 04.04.1956 n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la propaganda elettorale;
- la Legge 24.04.1975 n. 130, che introduce modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali;

**RITENUTO** opportuno, al fine di compensare il diritto alla pacifica riunione con l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, stabilire i criteri per l'utilizzo di talune aree o piazze pubbliche cittadine, come di seguito specificato.

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### ORDINA

in occasione delle consultazioni politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia del pacifico svolgimento di riunioni di propaganda elettorale, di comizi elettorali e di manifestazioni in genere, salvo quanto diversamente disposto o integrato da apposite circolari ministeriali e prefettizie:

**A.** dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 25 gennaio 2013**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile;
- durante il periodo regolamentato dal presente dispositivo, l'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili è consentito - previa autorizzazione del Sindaco, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 L. 24.04.75 n. 130 ed all'art. 59, c. 4, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610) - soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo eventuali e motivati provvedimenti più restrittivi emanati in merito;

- B.** l'individuazione - qualora non siano già preventivamente impegnate dalla stessa Amministrazione comunale per attività di interesse pubblico - delle seguenti aree o piazze pubbliche cittadine ai fini dell'effettuazione delle predette adunanze:
1. Piazzale interno dei Giardini Pubblici "Giuseppe Manno"
  2. Piazza Civica
  3. Località Piazza Sulis (spazio compreso tra Lungomare Dante, via F.lli Kennedy e via XX Settembre - prossimità Istituto Alberghiero)
  4. Piazza "Pino Piras"
  5. La Pietraia - slargo tra via Pisa e via Amalfi
  6. Fertilia - Piazza Venezia Giulia
  7. Frazione S.M. La Palma - Piazza Olbia
- C.** le predette aree o piazze pubbliche possono essere utilizzate – previa comunicazione alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato P.S.) e salvo eventuali impedimenti di ordine e di sicurezza pubblica – secondo i seguenti criteri:
- La comunicazione dovrà riguardare possibilmente una singola località (piazza, via, ecc.);
  - l'utilizzo dei luoghi di riunione deve avvenire nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dalle relative circolari prefettizie, nonché dal presente provvedimento;
  - copia della predetta comunicazione, debitamente vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dovrà essere immediatamente riprodotta al Comando di Polizia Municipale per l'acquisizione delle eventuali specifiche tecniche riguardanti l'utilizzo del luogo di riunione prescelto;
  - per quanto concerne la fruizione dei suddetti luoghi, l'Amministrazione comunale non assume alcun obbligo circa l'allestimento di palchi, di pedane e di quant'altro necessario alla svolgimento delle adunanze di cui trattasi, che dovranno essere forniti e collocati ad esclusivo onere e costi degli Organizzatori, ivi inclusi quelli riguardanti la sicurezza ed il collaudo delle attrezzature medesime;
  - in presenza di più comunicazioni facenti riferimento allo stesso luogo, allo stesso giorno e agli stessi orari, si procede all'assegnazione tenendo conto dell'ordine di arrivo delle stesse come risultante dal timbro di protocollo;
  - le riunioni **non** potranno avere inizio, di regola, prima delle ore 10,00 né terminare dopo le ore 23,00; non oltre le ore 24,00 nel penultimo ed ultimo giorno di campagna elettorale (**Venerdì 22 febbraio p.v.**);
  - per particolari esigenze di ordine e della sicurezza pubblica, il Commissariato di P.S. può disporre un utilizzo delle piazze e delle vie non superiore alla durata di un'ora, con un intervallo tassativo di un'ora tra un comizio e l'altro;
- D.** le domande per il posizionamento di tavolini, sedie e gazebo di ridotte dimensioni<sup>1</sup> per la promozione di iniziative a carattere politico - tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 della L. n° 212/1956, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla citata circolare n. 1943/V del 08.04.1980<sup>2</sup> - devono essere indirizzate al Sindaco (Comando di Polizia Municipale) e depositate presso il Protocollo generale del Comune.  
La domanda deve contenere il nome del promotore, l'indirizzo e il recapito telefonico e di fax per eventuali comunicazioni riguardanti la sussistenza di cause di carattere amministrativo e/o tecnico che impediscano nella data indicata l'occupazione del suolo pubblico.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 67, L. 549/1995 "sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq"

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 6, L. 212/1956 e ss. modificazioni e integrazioni: "dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto e ogni forma di propaganda luminosa mobile". In base ad esso, quindi, deve ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, standardi, tende, ombrelloni, ..., palloni o aerostati ancorati al suolo"

La domanda dovranno riguardare una singola località (piazza, via, ecc.). Non sono ammesse singole domande riguardanti più piazze e/o per diverse date, **fatta eccezione** per quelle riferite al posizionamento di sedie, tavolini e gazebo nelle giornate di **mercoledì**, in cui si svolge il mercatino settimanale, ed il **giovedì**, avuto specifico riguardo al Mercatino di Campagna Amica nei rispettivi siti di svolgimento come da Piano Comunale Commerciale vigente;

Copia della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere conservata in caso di controllo da parte della Polizia Municipale e di altra Autorità preposta al controllo.

Di seguito, si elencano alcune vie e/o piazze cittadine per le quali è possibile richiedere nei termini anzidetti l'occupazione di suolo pubblico:

1. Piazza Porta Terra – marciapiede fronte monumento alla “Catalanità”
2. Piazza Civica (salvo utilizzo nello stesso giorno per adunanze)
3. Bastioni “Cristoforo Colombo” – marciapiede fronte mare a destra della Torre “Sulis”
4. Piazza “Pino Piras” – Ingresso Torre di Porta Terra
5. Piazza della Misericordia
6. Piazza Della Mercede
7. La Pietraia - slargo tra via Pisa e via Amalfi
8. Fertilia - Piazza Venezia Giulia
9. Frazione S.M. La Palma - Piazza Olbia
10. Via Garibaldi – Spartitraffico centrale
11. Viale Sardegna e via Corsica:

in particolare, in occasione del mercatino settimanale, la singola occupazione del suolo pubblico dovrà superare i complessivi mq. 6 mentre il numero massimo delle occupazioni autorizzate è così limitato:

- n. 6 occupazioni in Viale Sardegna – ingresso mercatino da via Liguria;
- n. 4 occupazioni in via Corsica intersezione via Don Minzoni – ingresso mercatino;
- n. 4 occupazioni in via Corsica intersezione Viale Europa – ingresso mercatino;

12. Mercatino settimanale (nella giornata del Giovedì) di Campagna Amica, a condizione che in dette vie l'occupazione sia limitata a complessivi mq. 6.

Il presente atto si applica con decorrenza immediata.

Copia dello stesso sarà inoltre trasmesso al Commissariato di P.S., al Comando Compagnia Carabinieri di Alghero, al Comando di Polizia Municipale e agli Uffici comunali di competenza, oltre alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on Line dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare quanto prescritto con la presente Ordinanza.

Alghero, **21/01/2013**

 **IL SINDACO**  
Dott. Stefano LUBRANO  
*Stefano Lubrano*